



# Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS)

del ...

*Avamprogetto*

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 25 settembre 2020<sup>1</sup> sui precursori di sostanze esplodenti (LPre),

*ordina:*

## Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati

### **Art. 1** Definizione di utilizzatore privato

(art. 2 lett. c LPre)

Ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPre s'intende per:

- a. uso a fini di formazione o di ricerca: l'uso di un precursore nell'ambito dell'insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole, scuole universitarie o università;
- b. uso nell'ambito di un'attività di pubblica utilità: l'uso di un precursore da parte di un'istituzione di pubblica utilità per l'esercizio di un'attività commerciale.

### **Art. 2** Restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)

<sup>1</sup> I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Per ciascun precursore di cui all'allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della concentrazione:

- a. accesso libero;
- b. accesso soggetto ad autorizzazione;
- c. accesso vietato.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto

<sup>1</sup> RS 941.42

o autorizzazione eccezionale (art. 3 cpv. 2 lett. d LPre). Consulta previamente le organizzazioni dei negozi specializzati.

<sup>4</sup> Per negozi specializzati s'intendono:

- a. farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere di cui all'articolo 4 lettere i e j della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sugli agenti terapeutici;
- b. drogherie con autorizzazione cantonale dirette da un droghiere titolare del diploma federale.

### **Art. 3** Deroche alle restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 3 e 4 LPre)

<sup>1</sup> Sono considerati oggetti ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 primo periodo LPre i prodotti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>3</sup> sui prodotti chimici (OPChim).

<sup>2</sup> Sono esclusi dalle restrizioni di accesso di cui all'articolo 3 capoverso 4 LPre:

- a. i medicinali per uso umano e veterinario delle categorie di dispensazione A, B e D secondo gli articoli 41–43 dell'ordinanza del 21 settembre 2018<sup>4</sup> sui medicinali (OM);
- b. i pezzi pirotecnici;
- c. i fiammiferi;
- d. le capsule a percussione per giocattoli.

## **Sezione 2: Autorizzazioni di acquisto e autorizzazioni eccezionali**

### **Art. 4** Presentazione elettronica della domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 2 LPre)

Le domande di autorizzazione di acquisto possono essere presentate nel portale online dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) (art. 13).

### **Art. 5** Indicazioni nella domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 3 e 26 LPre)

<sup>1</sup> Quando presenta la domanda di autorizzazione di acquisto, il richiedente deve fornire a fedpol le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LPre e il proprio numero d'assicurato AVS.

<sup>2</sup> Fanno parte delle generalità di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre:

- a. il nome e il cognome completi;

<sup>2</sup> RS 812.21

<sup>3</sup> RS 813.11

<sup>4</sup> RS 812.212.21

- b. la data di nascita;
- c. il luogo di nascita;
- d. per i cittadini svizzeri, il luogo o i luoghi d'origine e per gli stranieri, la cittadinanza;
- e. l'indirizzo di domicilio completo;
- f. l'indirizzo di recapito, se diverso da quello di domicilio.

**Art. 6** Rilascio dell'autorizzazione di acquisto

(art. 8 LPre)

<sup>1</sup> Fedpol comunica al richiedente:

- a. le indicazioni relative ai precursori oggetto dell'autorizzazione di acquisto;
- b. la validità dell'autorizzazione;
- c. il numero dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di acquisto ha una validità di tre anni. In casi eccezionali può essere rilasciata per un periodo più breve.

<sup>3</sup> Se la domanda è stata presentata per via elettronica, anche la comunicazione di cui al capoverso 1 sarà effettuata per via elettronica.

**Art. 7** Verifica dell'autorizzazione di acquisto

(art. 9 cpv. 1 LPre)

<sup>1</sup> Fedpol verifica l'autorizzazione di acquisto ogni qual volta nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre viene registrata, per il numero dell'autorizzazione in questione, la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore, ma al più tardi sei mesi dopo il rilascio o dopo l'ultima verifica dell'autorizzazione.

**Art. 8** Autorizzazione eccezionale

(art. 10 LPre)

<sup>1</sup> Fedpol rilascia un'autorizzazione eccezionale se un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno di un precursore a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre per farne un uso previsto e se i requisiti di cui all'articolo 7 LPre sono adempiuti.

<sup>2</sup> L'utilizzatore privato deve comprovare l'uso previsto indicato del precursore.

<sup>3</sup> Fedpol rilascia l'autorizzazione eccezionale di norma per tre anni. In singoli casi può fissare una validità più breve.

<sup>4</sup> Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 4–8.

### **Sezione 3: Importazione ed esportazione da parte di utilizzatori privati**

(art. 11 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 1 lett. b LPre)

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> Le indicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 12 capoverso 1 lettera b LPre devono essere registrate nel portale online di fedpol prima dell'importazione o dell'esportazione.

<sup>2</sup> Fanno parte delle indicazioni di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre:

- a. l'indicazione se l'importazione avviene nel traffico passeggeri o mediante ordinazione;
- b. in caso di importazione nel traffico passeggeri, la data dell'importazione;
- c. in caso di importazione mediante ordinazione, la data dell'ordinazione e il Paese di provenienza.

<sup>3</sup> La data dell'esportazione fa parte delle indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre.

### **Sezione 4: Messa a disposizione sul mercato**

#### **Art. 10**            Obblighi per la fornitura a utilizzatori privati

(art. 14 LPre)

<sup>1</sup> Chiunque fornisce a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre (sistema d'informazione sui precursori) (art. 14).

<sup>2</sup> La verifica dell'identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d'identità ufficiale.

<sup>3</sup> I punti vendita che accettano ordinazioni online possono verificare l'identità dell'utilizzatore privato mediante altri metodi equivalenti.

<sup>4</sup> Chiunque fornisce un precursore senza autorizzazione secondo l'articolo 2 capoversi 3 e 4 LPre, non è tenuto a verificare l'identità dell'utilizzatore privato né a registrare la fornitura. Deve informare l'utilizzatore privato in merito al divieto di alienare il precursore ad altri utilizzatori privati (art. 5 LPre) e all'obbligo di registrare le indicazioni necessarie prima di un'eventuale esportazione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPre).

#### **Art. 11**            Indicazioni da registrare nel sistema d'informazione sui precursori

(art. 14 LPre)

<sup>1</sup> Fanno parte delle indicazioni di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LPre:

- a. il tipo di precursore;
- b. la sua concentrazione;
- c. la quantità fornita.

<sup>2</sup> Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1 può essere registrata la denominazione del prodotto che contiene il precursore fornito.

<sup>3</sup> La data della fornitura fa parte delle indicazioni di cui all'articolo 14 capoverso 3 lettera d LPre.

**Art. 12**            Informazione nella catena di fornitura  
(art. 15 LPre)

L'informazione di cui all'articolo 15 LPre può essere fornita segnatamente:

- a. mediante contrassegno sul prodotto stesso;
- b. sulla scheda di dati di sicurezza ai sensi degli articoli 18–23 OPChim; o
- c. su un altro documento di accompagnamento.

## **Sezione 5: Comunicazione elettronica con fedpol**

**Art. 13**            Utilizzatori privati

<sup>1</sup> Per poter accedere al portale online di fedpol (art. 4 e 9), gli utilizzatori privati devono disporre di un conto utente personale.

<sup>2</sup> Per aprire un conto utente personale, fedpol può chiedere le seguenti indicazioni:

- a. le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre;
- b. l'indirizzo personale di posta elettronica;
- c. un numero di telefono personale abilitato alla ricezione di SMS.

<sup>3</sup> Fedpol può utilizzare l'indirizzo personale di posta elettronica e il numero di telefono personale unicamente per la gestione del conto utente. L'utilizzatore privato può autorizzare fedpol a utilizzarli anche per mettersi in contatto con lui.

**Art. 14**            Punti vendita

Chiunque chiede a fedpol l'accesso al sistema d'informazione sui precursori al fine di fornire a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, è tenuto a produrre le indicazioni necessarie per l'autenticazione del punto vendita e della persona che forniscono il precursore.

## **Sezione 6: Trattamento dei dati e sistema d'informazione**

### **Art. 15** Accesso automatico ai sistemi d'informazione

(art. 18 cpv. 1 LPre)

Fedpol può prevedere che la consultazione elettronica dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPre sia lanciata automaticamente, se i presupposti per la consultazione sono adempiuti.

### **Art. 16** Contenuto del sistema d'informazione sui precursori

(art. 22 LPre)

<sup>1</sup> Le generalità delle persone che segnalano eventi sospetti non sono registrate nel sistema d'informazione sui precursori.

<sup>2</sup> I risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29 LPre possono essere registrati nel sistema d'informazione sui precursori se:

- a. un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre;  
o
- b. è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti.

<sup>3</sup> Fanno parte delle informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre:

- a. le sentenze penali e le decisioni penali comunicate a fedpol in virtù dell'articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 31–37 LPre, in forma non anonimizzata;
- b. altre informazioni su eventi con precursori e sostanze esplosive in forma anonimizzata.

<sup>4</sup> Le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b non devono essere anonimizzate se la persona in questione è oggetto per il medesimo evento di una sentenza penale o di una decisione penale ai sensi del capoverso 3 lettera a.

### **Art. 17** Accesso al sistema d'informazione sui precursori

Hanno accesso ai dati del sistema d'informazione sui precursori unicamente i servizi competenti di fedpol per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per la verifica di tali autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti. Sono fatti salvi gli accessi e le segnalazioni in virtù degli articoli 24 e 25 LPre.

### **Art. 18** Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi

(art. 24 cpv. 1 lett. a LPre)

<sup>1</sup> I servizi seguenti possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione sui precursori per adempiere i loro compiti:

- a. le autorità cantonali competenti per il rilascio di permessi d'acquisto di armi e altre autorizzazioni ai sensi della legge del 20 giugno 1997<sup>5</sup> sulle armi (LArm) e dell'ordinanza del 2 luglio 2008<sup>6</sup> sulle armi (OArm), per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di tali autorizzazioni;
- b. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 31c LArm per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm e dell'OArm;
- c. le autorità esecutive cantonali di cui all'articolo 42 capoverso 2 della legge del 25 marzo 1977<sup>7</sup> (LEspl) per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di permessi d'acquisto (art. 12 LEspl) e permessi d'uso (art. 14 LEspl);
- d. l'Ufficio centrale di cui all'articolo 33 capoverso 1 LEspl per esaminare i motivi d'impedimento per il rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e d'importazione ai sensi della LEspl.

<sup>2</sup> L'accesso ai sensi del capoverso 1 può comprendere le informazioni seguenti:

- a. le generalità di persone alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti;
- b. le informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre.

**Art. 19**                    Accesso dell'Amministrazione federale delle dogane e della polizia  
(art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPre)

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali possono accedere, mediante procedura di richiamo, alle informazioni di cui all'articolo 22 lettera a LPre e alle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate, per verificare se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione di acquisto o un'autorizzazione eccezionale e se la fornitura, l'importazione o l'esportazione di un precursore è stata registrata correttamente.

<sup>2</sup> L'AFD può accedere, mediante procedura di richiamo, alle generalità delle persone di cui all'articolo 24 capoverso 2 LPre.

**Art. 20**                    Accesso delle autorità competenti per i controlli  
(art. 24 cpv. 1 lett. c LPre)

Le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione di controlli a campione presso i punti vendita (art. 14) possono accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati registrati da questi ultimi al momento della fornitura di precursori.

5    RS 514.54  
6    RS 514.541  
7    RS 941.41

**Art. 21** Cancellazione delle informazioni

(art. 27 LPre)

Le informazioni contenute nel sistema d'informazione sui precursori sono cancellate come segue:

- a. le informazioni secondo l'articolo 22 lettera a LPre, dopo cinque anni;
- b. le informazioni secondo l'articolo 22 lettera b LPre:
  1. se l'autorizzazione è stata rilasciata, 15 anni dopo la scadenza della sua validità,
  2. se l'autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, 30 anni dopo il rifiuto o la revoca,
  3. se l'autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un altro motivo, 15 anni dopo il rifiuto o la revoca;
- c. le informazioni secondo l'articolo 22 lettere c e d LPre:
  1. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che non hanno condotto all'adozione di misure, dopo 15 anni,
  2. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che hanno condotto all'adozione di misure, dopo 30 anni;
- d. le informazioni secondo l'articolo 22 lettera e LPre, conformemente alle norme sulla cancellazione di cui alle lettere b e c;
- e. le informazioni secondo l'articolo 22 lettera f LPre:
  1. le sentenze penali e le decisioni penali, nell'ambito delle quali è pronunciata una pena pecuniaria o detentiva oppure una misura privativa della libertà, dopo 30 anni,
  2. altre informazioni secondo l'articolo 22 lettera f LPre, dopo 15 anni;
- f. le informazioni secondo l'articolo 22 lettera g LPre:
  1. le decisioni con le quali è rifiutata o revocata un'autorizzazione per un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre, dopo 30 anni,
  2. altre decisioni, dopo 15 anni.

**Sezione 7: Controlli presso i punti vendita**

(art. 28 cpv. 3 LPre)

**Art. 22**

<sup>1</sup> Sempre che il Cantone non designi un'altra autorità competente, le seguenti autorità cantonali sono incaricate dell'esecuzione dei controlli a campione presso i punti vendita in virtù dell'articolo 28 capoverso 3 secondo periodo LPre:



- a. le autorità competenti dei controlli della dispensazione e dell'uso di medicinali secondo l'articolo 57 capoverso 1 OM<sup>8</sup>;
- b. le autorità esecutive di cui all'articolo 87 capoverso 1 OPChim<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Fedpol consulta previamente le autorità cantonali competenti prima di incaricarle dell'esecuzione dei controlli.

## Sezione 8: Emolumenti

### **Art. 23** Emolumenti per autorizzazioni e altre decisioni (art. 30 cpv. 1 LPre)

<sup>1</sup> Fedpol riscuote gli emolumenti seguenti per l'emanazione di autorizzazioni e di altre decisioni:

- a. per le autorizzazioni di acquisto:
  1. se la domanda è stata presentata per via elettronica, 30 franchi,
  2. se la domanda è stata presentata per posta, 40 franchi;
- b. per le autorizzazioni eccezionali:
  1. se la domanda è stata presentata per via elettronica, da 60 a 500 franchi,
  2. se la domanda è stata presentata per posta, da 70 a 510 franchi;
- c. per altre decisioni, da 100 a 3000 franchi.

<sup>2</sup> All'emolumento di cui al capoverso 1 lettera c possono aggiungersi eventuali esborsi secondo l'articolo 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>10</sup> (OgeEm).

### **Art. 24** Altri emolumenti (art. 30 cpv. 2 e 3 LPre)

<sup>1</sup> Se durante un controllo a campione presso un punto vendita sono state constatate irregolarità, per l'esecuzione del controllo e per ogni eventuale controllo successivo fedpol riscuote emolumenti da 200 a 500 franchi.

<sup>2</sup> La riscossione di emolumenti per i controlli eseguiti dai Cantoni durante i quali sono state constatate irregolarità, è retta dal diritto cantonale.

<sup>3</sup> Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti, fedpol riscuote gli emolumenti seguenti:

- a. per piccoli quantitativi, 100 franchi;
- b. per quantitativi più elevati, l'emolumento corrisponde alle spese effettive.

<sup>8</sup> RS 812.212.21

<sup>9</sup> RS 813.11

<sup>10</sup> RS 172.041.1

<sup>4</sup> Se, considerate le circostanze, la riscossione di emolumenti ai sensi del capoverso 1 o 3 sembra inappropriata, fedpol può ridurre l'emolumento o rinunciare completamente alla sua riscossione.

**Art. 25** Determinazione dell'emolumento entro i limiti del quadro tariffario

L'emolumento è fissato entro i limiti del quadro tariffario di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 24 capoverso 1 in funzione dell'entità e della complessità del caso. Nel caso dell'articolo 23 capoverso 1 lettera b l'emolumento va fissato in modo da essere proporzionale all'utilità che l'autorizzazione eccezionale ha per la persona titolare dell'autorizzazione.

**Art. 26** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'OgeEm.

## **Sezione 9: Procedura penale amministrativa**

**Art. 27** Competenza di emanare decisioni

<sup>1</sup> La divisione di fedpol che conduce le inchieste di diritto penale amministrativo emana, di propria competenza, le seguenti decisioni ai sensi degli articoli 62–66 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA):

- a. decisioni di non doversi procedere;
- b. ordini di confisca indipendenti;
- c. decreti penali con cui viene pronunciata una multa massima di 5000 franchi.

<sup>2</sup> L'emanazione di decreti penali con cui viene pronunciata una multa superiore a 5000 franchi o una pena pecuniaria, compete alla direzione di fedpol.

<sup>2</sup> Le decisioni su opposizione ai sensi dell'articolo 70 DPA sono emanate come segue:

- a. decisioni di non doversi procedere, dall'unità organizzativa che ha emanato la decisione oggetto dell'opposizione;
- b. decreti penali e decisioni di confisca, dalla direzione di fedpol.

**Art. 28** Pronuncia di avvertimenti

Nelle decisioni di non doversi procedere possono essere pronunciati avvertimenti ai sensi degli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 o 35 capoverso 3 LPre.

<sup>11</sup> RS 313.0

**Art. 29** Spese procedurali

<sup>1</sup> L'importo delle tasse di decisione e di stesura nonché dei disborsi è retto dall'ordinanza del 25 novembre 1974<sup>12</sup> sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

<sup>2</sup> I disborsi comprendono anche le spese per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati. L'articolo 24 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

**Art. 30** Spese ripetibili e indennità ai difensori d'ufficio

<sup>1</sup> Per la determinazione delle spese ripetibili, le spese della difesa sono calcolate conformemente al regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010<sup>13</sup> sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF). Per il resto, l'importo delle spese ripetibili è retto dall'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa<sup>14</sup>.

<sup>2</sup> L'importo delle indennità ai difensori d'ufficio è retto dal RSPPF.

## **Sezione 10: Disposizioni finali**

**Art. 31** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

**Art. 32** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

...  
...

<sup>12</sup> RS 313.32

<sup>13</sup> RS 173.713.162

<sup>14</sup> RS 313.32

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1 e 2)

## **Precursori soggetti a restrizioni di accesso e livelli di accesso**

I precursori soggetti a restrizioni di accesso di cui all'articolo 3 capoverso 1 LPre e i livelli di accesso di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre sono stabiliti come segue:

Precursore	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso libero»	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione»	Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso vietato»
Perossido di idrogeno	fino al 12 %	> dal 12 % al 35 %	> 35 %
Nitrometano	fino al 16 %	> 16 %	–
Acido nitrico	fino al 3 %	> dal 3 % al 10 %	> 10 %
Clorato di potassio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Perclorato di potassio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Clorato di sodio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Perclorato di sodio (2)	fino al 40 %	–	> 40 %
Nitrato di ammonio (3)	fino al 45,7 %	–	> 45,7 %

(1) Le concentrazioni indicate si riferiscono alla frazione di massa (w/w).

(2) Se una miscela contiene diversi dei clorati e perclorati elencati e se la loro concentrazione totale supera il valore soglia del 40 per cento, si applica il livello di accesso «accesso vietato».

(3) Per il nitrato di ammonio il valore soglia del 45,7 per cento corrisponde a un tenore di azoto del 16 per cento.

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>15</sup>**

*Art. 9 lett. b n. 8*

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  - 8. il servizio competente dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>16</sup> sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

*Art. 10 lett. b n. 8*

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- b. i seguenti servizi di fedpol:
  - 8. il servizio competente dell'adempimento dei compiti secondo la LPre<sup>17</sup>: esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

### **2. Ordinanza del 20 settembre 2002<sup>18</sup> sui documenti d'identità**

*Allegato 1, Abbreviazioni, Fedpol Pol*

Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione e come servizio competente dell'esecuzione

<sup>15</sup> RS 142.513

<sup>16</sup> RS 941.42

<sup>17</sup> RS 941.42

<sup>18</sup> RS 143.11

della legge federale del 25 settembre 2020<sup>19</sup> sui precursori di sostanze esplodenti (art. 12 cpv. 2 lett. a, d ed f nonché cpv. 3 LDI)

### **3. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>20</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia**

*Art. 10 cpv. 16*

<sup>16</sup> Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>21</sup> sui precursori di sostanze esplodenti, nella misura in cui quest'ultima non designi un altro servizio competente.

### **4. Ordinanza del 10 novembre 2004<sup>22</sup> concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali**

*Art. 3 n. 28*

*Abrogato*

*Allegato n. 22<sup>bis</sup>*

<sup>22<sup>bis</sup></sup> Legge federale del 25 settembre 2020<sup>23</sup> sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS 941.42)

### **5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008<sup>24</sup>**

*Sostituzione di un'espressione*

*All'articolo 11 capoverso 1 lettere c, d e h «dell'ufficio federale» è sostituito con «di fedpol».*

*Art. 11 cpv. 1 lett. k*

<sup>1</sup> Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali:

- k. il servizio di fedpol competente dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>25</sup> sui precursori di sostanze esplodenti,

<sup>19</sup> RS 941.42  
<sup>20</sup> RS 172.213.1  
<sup>21</sup> RS 941.42  
<sup>22</sup> RS 312.3  
<sup>23</sup> RS 941.42  
<sup>24</sup> RS 360.2  
<sup>25</sup> RS 941.42

per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.

*L'allegato 2 numeri 1.1. e 1.2 è modificato secondo la versione qui annessa.*

## **6. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016<sup>26</sup>**

*Art. 4 cpv. 1 lett. n e cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:

n. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, anche le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire le segnalazioni direttamente nel RIPOL:

a<sup>bis</sup>. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;

*Art. 6 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e a<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente i dati mediante procedura di richiamo:

a<sup>bis</sup>. fedpol in qualità di autorità penale amministrativa: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti;

a<sup>ter</sup>. fedpol: in relazione a segnalazioni di persone e di documenti d'identità per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>27</sup> sui precursori di sostanze esplodenti;

## **7. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008<sup>28</sup>**

*Nell'allegato 2 «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Esplosivi e Armi».*

26 RS 361.0  
27 RS 941.42  
28 RS 361.2

## 8. Ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>29</sup> sul Registro nazionale di polizia

*Art. 5 cpv. 1 lett. n*

<sup>1</sup> Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- n. il servizio competente di fedpol dell'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>30</sup> sui precursori di sostanze esplodenti.

*Nell'allegato «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Armi ed Esplosivi».*

## 9. Ordinanza del 2 luglio 2008<sup>31</sup> sulle armi

*Art. 61 cpv. 1a*

<sup>1a</sup> Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020<sup>32</sup> sui precursori di sostanze esplodenti.

*Allegato 3, Tabella «Sistemi di polizia e identificazione fedpol»*

### Sistemi di polizia e identificazione fedpol

	DEWA	DEWS	DEBBWA	DAWA	DARUE	DANTRAG	Sistema d'informazione di cui all'art. 32a cpv. 3 LArm
Ufficio centrale Armi	B	B	B	B	B	B	Aa
Ufficio centrale Esplosivi			A	A			

## 10. Ordinanza del 27 novembre 2000<sup>33</sup> sugli esplosivi

*Titolo*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>29</sup> RS 361.4  
<sup>30</sup> RS 941.42  
<sup>31</sup> RS 514.541  
<sup>32</sup> RS 941.42  
<sup>33</sup> RS 941.411



*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> In tutta l'ordinanza «Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Ufficio centrale Esplosivi».

<sup>2</sup> In tutta l'ordinanza «UCEP» è sostituito con «UCE».

*Art. 8 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- b. a eccezione dell'articolo 19, agli esplosivi destinati a essere utilizzati dalla polizia o dall'esercito oppure dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regie;

*Art. 24 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici:

- b. destinati a essere utilizzati dalla polizia o dall'esercito oppure dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regie.

*Art. 37*

*Abrogato*

*Art. 60 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per principio, il Cantone di domicilio ritira il permesso quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d'impedimento di cui all'articolo 14a capoverso 1 LEspl.

*Art. 117c lett. c*

*Abrogata*

*Articolo 117d capoverso 2*

*Abrogato*

*Art. 119f      Disposizione transitoria della modifica del ...*

I dati di cui agli articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 contenuti in BARBARA al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono trasferiti nel sistema d'informazione di cui all'articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>34</sup> sui precursori di sostanze esplosive (LPre) (art. 22 lett. f LPre).

N. 1.1 e 1.2

**1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbal degli avvenimenti Verbal quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)</b>												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo commissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	–	A*	A*	A*	A	A	–
Mandante del progetto	D	G	D	D	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
SCOCI	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–

Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
<b>fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)</b>												
Capo CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Servizi</b>												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Sezione Tifoseria violenta	G	G	G	G	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficio centrale Armi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Ufficio centrale Esplosivi	G	G	■	■	■	■	■	■	A*	A	G	■
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. Servizi AFIS DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. AFIS I - III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Segreteria divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. N-SIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Sistemi di polizia I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	G	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
<b>fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)</b>												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
<b>fedpol – Stato maggiore</b>												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	G	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>SIC</b>												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli: Controllo telefonico	Dettagli: Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbalisti degli avvenimenti Verbalisti quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>CSI – DFGP</b>												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	D	D
<b>Corpi cantonali di polizia della Svizzera</b>												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	-	-	-	A	G	-
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	-	-	-	A	G	-
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	-	-	-	-	A	G	-
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Assistenza logistica e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web cantonale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
<b>Altre autorità</b>												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	-	G	G	-	-	-	-	-	A	G	-
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	-	-
<b>Amministrazione federale delle dogane</b>												
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Antifrode doganale	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
Redattore web CGCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Collab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
<b>Ministero pubblico della Confederazione</b>												
Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Divisione Criminalità economica 1 + 2	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centro di competenze economia e finanza	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centro di competenze per l'assistenza giudiziaria	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Centri di competenze terrorismo e Diritto penale internazionale	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**
Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo	D**	D**	D**	D**	D**	D**	D*	D**	D*	D**	D**	D**

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

\*\* = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
<b>fedpol</b>				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	–
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	–	–	D	–
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	–
Archivista fedpol	–	–	–	D
<b>CSI-DFGP</b>				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa



## 1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
<b>fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)</b>												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo commissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. specialista, coordinatore, responsabile d'intervento, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	–	A*	A*	A*	A	A	–
Mandante del progetto	D	–	D	D	–	G	A*	A*	A*	A	G	–
SCOCI	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
<b>fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)</b>												
Capo CIP	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	G	–
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, col-lab.)	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornate	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Servizi</b>												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Sezione Tifoseria violenta	G	G	-	G	G	-	A*	A*	A	A	G	-
Ufficio centrale Armi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Ufficio centrale Esplosivi	G	G	■	■	■	■	■	■	A*	A	G	■
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. Servizi AFIS DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. AFIS I - III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Segreteria divisione principale Servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. N-SIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Sistemi di polizia I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	G	A	-	-
Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Capo + suppl. divisione Documenti d'identità e compiti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
<b>fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)</b>												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Ordinanza sui precursori di sostanze esplosive. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Person e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornate	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
<b>fedpol – Stato maggiore</b>												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	G	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>SIC</b>												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Legenda:

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
<b>CSI – DFGP</b>												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	D	D
<b>Corpi cantionali di polizia della Svizzera</b>												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	–	–	–	A	G	–
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	–	–	–	A	G	–
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Assistenza logistica e amministrativa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Redattore web cantonale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	D*	–
<b>Altre autorità</b>												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	–	G	G	–	–	–	–	–	A	G	–
Giudice istruttore + procuratore cantionali	P	–	G	G	–	–	–	–	–	A	G	–
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito dirazionale Assistenza giudiziaria internazionale	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	–	–
<b>Amministrazione federale delle dogane</b>												
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–

Ordinanza sui precursori di sostanze esplosive. Avamprogetto.

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipo di denaro falso e tecniche di falsificazione
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Antifrode doganale	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web CGCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Collab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Legenda:

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Ordinanza sui precursori di sostanze esplosive. Avamprogetto.

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
<b>fedpol</b>				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
<b>CSI-DFGP</b>				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
A (Add) = consultare registrare modificare  
A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
P (Registro nazio- = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla  
nale di polizia) categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa